

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Irragionevole durata di un procedimento penale, istanza di accelerazione, mancato deposito, conseguenze

In tema di [equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale](#), la disposizione di cui alla [L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e](#)), - a tenore della quale non è riconosciuto alcun indennizzo "quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'art. 2-bis" - non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della stessa, avessero già superato la durata ragionevole di cui all'art. 2-bis medesima legge.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 12.2.2018, n. 3367

...omissis...

Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d'appello di Salerno in data 8 giugno 2015, la ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata del procedimento penale, in relazione al periodo dal 23/08/2007 allorquando era stato adottato il provvedimento di sequestro della documentazione afferente la sua attività infermieristica, sino alla data del 10/12/2014 quando era divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione e di parziale prescrizione emessa dal Tribunale di Cosenza, all'esito del suo rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 648,476,482,640 e 348 c.p. Con decreto del 13/10/2015 il Consigliere delegato della Corte d'Appello rigettava la domanda perchè non era stata presentata dalla ricorrente istanza di accelerazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2, comma 2 quinquies, lett. e) nei trenta giorni dal superamento del termine di durata ragionevole nel processo presupposto.

Avverso tale provvedimento proponeva opposizione la B. e, nella resistenza del Ministero, la Corte di Appello in composizione collegiale, con decreto del 26/07/2016, confermava il decreto opposto, ritenendo che non poteva non attribuirsi efficacia preclusiva del diritto all'indennizzo alla mancata presentazione dell'istanza di accelerazione nel processo penale presupposto. La norma invocata, infatti, era destinata a trovare applicazione al caso di specie, in quanto alla data della sua entrata in vigore il procedimento penale nel quale era coinvolta la B. era pendente, trattandosi di norma peraltro entrata in vigore alla data di proposizione del ricorso, il che escludeva anche che potesse obiettarsi che in tal modo la norma riceveva un'applicazione retroattiva.

Per la cassazione di questo decreto la ricorrente ha proposto ricorso affidato a due motivi.

L'intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. e) nonché degli artt. 11 e 12 preleggi in quanto ritenuto applicabile ad una fattispecie nella quale alla data di entrata in vigore delle L. n. 134 del 2012 risultavano già superati i termini di durata ragionevole del processo presupposto.

In tal modo, attesa anche l'assenza di una disciplina transitoria si verrebbe a determinare un'applicazione retroattiva della novella.

Il secondo motivo denuncia la erronea o falsa applicazione della norma de qua, nonché degli artt. 3,24,111 e 117 Cost. e degli art. 6 par. 1 e art. 13 della CEDU, in quanto l'interpretazione fatta propria dai giudici di merito produrrebbe una decadenza a carico della parte, senza che la medesima avesse potuto a suo tempo attivarsi per impedirla, non potendosi esigere la presentazione di un'istanza di accelerazione ad una data di gran lunga anteriore all'entrata in vigore della L. n. 134 del 2012.

I motivi di ricorso, che per la loro connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono fondati e pertanto devono essere accolti.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), come introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, "Non è riconosciuto alcun indennizzo: (...) e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'art. 2-bis".

La disposizione de qua, in forza del medesimo art. 55, comma 2, si applica "ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", e postula che l'istanza di accelerazione venga presentata nel procedimento penale allorquando questo abbia appena superato la durata ragionevole stabilita dall'art. 2.

Successivamente, con la L. n. 208 del 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, il legislatore ha modificato la disciplina dell'equa riparazione, introducendo l'istituto dei rimedi preventivi quale condizione per la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione (L. n. 89 del 2001, art. 1-bis, comma 2, introdotto dalla citata L. n. 208 del 2015), ha abrogato l'art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), prevedendo che "l'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis" (L. n. 89 del 2001, art. 1-ter, comma 2, introdotto dalla L. n. 208 del 2015), ma, come peraltro ritenuto dallo stesso provvedimento gravato, deve escludersi che la novella del 2015 sia applicabile alla vicenda in esame. Ed, invero alla luce di quanto previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2 bis sempre come modificato dalla L. n. 208 del 2015, che prevede che "Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'art. 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica l'art. 2, comma 1", non è possibile invocare le conseguenze derivanti dal mancato esperimento dei rimedi preventivi.

Tornando quindi alla previsione di cui all'art. 2, comma 2 quinquies, lett. e) nella formulazione scaturente dalla novella del 2012, ritiene la Corte che la stessa non sia applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, in quanto nessuna disposizione transitoria prevede espressamente la sua applicabilità nei procedimenti pendenti che, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 134 del 2012 (11 settembre 2012), abbiano superato la ragionevole durata.

La soluzione interpretativa offerta dalla Corte d'appello, secondo cui in assenza di istanza di accelerazione nel procedimento penale la domanda di equa riparazione sarebbe sostanzialmente improponibile appare errata e non coerente con il dato letterale della disposizione citata.

Nè appare possibile assimilare l'istanza de qua alla diversa ipotesi della istanza di prelievo nel procedimento amministrativo, in quanto è sufficiente rilevare che, la formulazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008, modificata nel 2010 ad opera dell'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010 (poi oggetto di correzione ad opera del D.Lgs. n. 195 del 2011), prevede esplicitamente che "La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2 codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione", sicchè appare evidentemente preclusa la possibilità di una equiparazione delle due discipline, l'una, propria del giudizio amministrativo, esistente sin dal 1907; l'altra, introdotta nel 2012, e prevista per il solo processo penale, finalizzata unicamente ad introdurre una condizione per poter ottenere l'equa riparazione per il caso in cui il procedimento penale si sia irragionevolmente protratto.

Osta alla possibilità di applicare l'art. 2-quinquies, lett. e) ai procedimenti pendenti che, alla data di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, avessero

già superato la ragionevole durata, l'ulteriore considerazione secondo cui il termine per la presentazione della istanza sarebbe decorso, per tali giudizi, non dal superamento della durata ragionevole, ma dalla entrata in vigore della legge di conversione, con evidente mutamento dei presupposti applicativi della disposizione stessa.

Peraltro se la norma introdotta nel 2012, come sostanzialmente confermato anche dalla novella del 2015, laddove l'istanza di accelerazione è stata trasformata in un rimedio preventivo, assegna alla istanza de qua una funzione acceleratoria, tale finalità ha una sua ragione d'essere solo nel caso in cui il termine non sia ancora maturato ovvero sia decorso da appena trenta giorni poichè in tal modo la presentazione dell'istanza potrebbe essere lo stimolo per assicurare una sollecita definizione del giudizio, impedendo quindi il verificarsi del pregiudizio da durata irragionevole del processo.

La norma quindi conserva una sua logica se interpretata in un'ottica di prevenzione del danno, intesa cioè quale strumento in grado di impedire una dilatazione del processo, il cui omesso utilizzo implica la perdita del diritto all'indennizzo.

Effetti totalmente distorsivi avrebbe la sua estensione al diverso caso in cui, già alla data di entrata in vigore della legge del 2012, sia decorso il termine di cui all'art. 2.

In tal caso il pregiudizio derivante dalla durata eccessiva del giudizio si è già radicato nel patrimonio o comunque si è manifestato nei suoi effetti nei confronti della parte del processo, e quindi la mancata presentazione della istanza di accelerazione non potrebbe incidere anche sul danno già maturato. Alla parte verrebbe quindi imputata un'inerzia per una condotta che prima della riforma non era esigibile, mancando nell'ordinamento processuale penale una specifica disciplina dell'istanza di accelerazione così come configurata dal legislatore.

D'altronde le varie ipotesi di cui all'art. 2, comma 2 quinquies vanno a sanzionare condotte colpevoli della parte, o per essere ab origine connotate da un abuso del processo, ovvero per avere successivamente consentito di abusare dello strumento processuale.

In tale prospettiva l'inerzia deve connotarsi per una colpevolezza del ricorrente, e conforta tale esegesi la previsione di chiusura di cui all'art. 2, comma 2 quinquies, lett. f) che sanziona le condotte abusive che abbiano determinato una dilatazione dei tempi del processo.

Risulta, dunque, evidente l'errore nel quale è incorsa la Corte d'appello di Salerno nell'escludere il diritto all'equa riparazione per la irragionevole durata del procedimento penale presupposto - nel quale la durata ragionevole era stata superata da tempo, dovendosi avere riguardo ad una durata di tre anni, stante l'applicabilità del più ampio termine di sei anni, invocato dal Ministero, per le sole ipotesi di giudizi sviluppatasi in più gradi - a causa della mancata presentazione della istanza di accelerazione nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della L. n. 134 del 2012.

Resta, ovviamente, ferma la possibilità del giudice di merito di valutare il comportamento dell'imputato nel giudizio presupposto al fine di desumerne elementi significativi ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Il ricorso va quindi accolto, dandosi continuità a quanto in precedenza già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 26627/2016; Cass. n. 23448/2016) con conseguente cassazione del decreto impugnato e con rinvio ad altra

Sezione della Corte d'appello di Salerno, la quale procederà a nuovo esame alla luce del seguente principio di diritto: "in tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale, la disposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), - a tenore della quale non è riconosciuto alcun indennizzo "quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'art. 2-bis" - non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della stessa, avessero già superato la durata ragionevole di cui all'art. 2-bis medesima legge".

Al giudice di rinvio è rimessa altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e per l'effetto, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione.